



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini

Via delle Capitanerie di Porto, 1 – 90049 Terrasini

Tel. 091/8682501 – pec cp-terrasini@pec.mit.gov.it pei ucterrasini@mit.gov.it

ORDINANZA

OBBLIGO PER LE UNITA' NAVALI DA PESCA DI COMUNICAZIONE DELL'INGRESSO E DELL'USCITA DAI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI TERRASINI

Il sottoscritto Tenente di Vascello, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Terrasini,

- VISTO** il Regolamento di Esecuzione Europeo n. 404/2011 in data 08.04.2011 recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 01.03.2012 finalizzato ad avvalersi della facoltà di concedere esenzioni per i pescherecci di lunghezza f.t.(Ce) pari o superiori ai 12 metri ed inferiori a 15 metri dagli obblighi di cui all'art.9 par.2; art.15 par.1; art.22 par.1 e art.24 par.1 del Reg.(Ce) 1224/09;
- VISTO** il D. Lgs. n. 04/2012 Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;
- VISTO** il D.M. 13.04.2015 "Liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia";
- VISTO** Il decreto ministeriale 23 febbraio 2018 – "Misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo";
- VISTO** il decreto del Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 0343775 del 03.08.2022 – "Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata."
- VISTO** l'art. 10 del Regolamento del Circondario Marittimo di Terrasini approvato con Ordinanza n° 02/2012 e s.m.i.
- VISTO** l'articolo 25 comma 3 del regolamento comunitario 404/2011 il quale prevede espressamente che nessuna unità da pesca possa lasciare il porto con l'apparato di localizzazione via satellite non funzionante;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 20 del Reg. UE 404/2011, i comandanti dei pescherecci dell'Unione sono responsabili del controllo dei dispositivi di localizzazione via satellite affinché gli stessi siano perfettamente funzionanti in qualsiasi momento;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare le procedure per il controllo delle unità da pesca dotate di apparato di controllo satellitare;

CONSIDERATO necessario definire modalità e procedure per l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla luce di quanto disposto dalla predetta normativa;

VISTI gli artt. 16, 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

ORDINA

Art. 1

(Obblighi di informazione per le unità in ingresso/uscita dai porti)

- Le unità da pesca dotate di apparato VHF in ingresso/uscita dai porti del Circondario Marittimo di Terrasini, in avvicinamento per l'ingresso al porto **tra le ore 06.00 e le ore 22.00**, dovranno effettuare una prima chiamata VHF/telefonica, almeno 30 minuti prima di giungere all'imboccatura del porto e, successivamente, un'altra chiamata giunti all'imboccatura. Parimenti dovranno effettuare chiamata radio prima dell'uscita dal porto.
- **Oltre tale orario**, le unità da pesca ricadenti nel regime di esenzione di cui all'articolo 2 comma 3 del Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2012, in premessa citato, hanno l'obbligo di comunicare, tramite VHF ch 16 ovvero a mezzo telefono al recapito 091.8682501, alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini, di essere in avvicinamento per l'ingresso nel porto o in procinto di iniziare la manovra di disormeggio per la successiva uscita.

Art. 2

(Abrogazioni)

Le precedenti disposizioni in materia, contenute nell'art. 10 del Regolamento del Circondario marittimo di Terrasini sono da intendersi modificate ai sensi del precedente art. 1

Art. 3

(Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza, qualora il fatto non costituisca diverso reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- affissione all'albo di questo Ufficio;
- inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/terrasini;
- invio a cooperative di pesca e sodalizi nautici, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Terrasini, data del protocollo informatico

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Laura LUCAIOLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2015 n.82 e norme collegate.